

Sent. n. 34/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

D.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
D.ssa Enrica FARCI	Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **25730** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro MANCA Sergio, nato a Cagliari il 28.03.1945 (MNCSRG45C28B354A), rappresentato e difeso dagli Avvocati Valentina SANNA (SNNVNT67P60B354D) e Giuseppe ANDREOZZI (NDRGPP52T06E441M), presso il cui studio sito in Cagliari, Piazza Repubblica, nr. 18, ha eletto domicilio (P.E.C. valentinasanna@abclex.it e giuseppe.andreozzi@pec.it), PORCELLI Maurizio, nato a Cagliari il 22.07.1962 (PRCMRZ62L22B354Q), rappresentato e difeso dall'Avvocato Nicola LEONE (LNENCL45R28I452V), presso il cui studio sito in Cagliari, Via Machiavelli, nr. 100, ha eletto domicilio (P.E.C. nleone45@postecert.it) e BAGGIANI Giorgio, nato a Milano il 06.11.1965 (BGGGRG65S06F205H), rappresentato e difeso dall'Avvocato Rosalia M. BIZZARRO (BZZRLM62T54B354S), presso il cui studio sito in Cagliari, Via Cimarosa,

nr. 123, ha eletto domicilio (P.E.C. avv.rosaliabizzarro@legalmail.it);

Uditi, nella pubblica Udienza del 18 gennaio 2023, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale D.ssa Elisabetta USAI, e gli Avvocati Nicola LEONE, Rosalia M. BIZZARRO e Giuseppe ANDREOZZI, legali dei convenuti;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

In data 13.01.2021 il Comune di Cagliari trasmetteva alla Procura Regionale attrice la deliberazione nr. 179/2020, con la quale il Consiglio comunale riconosceva un debito fuori bilancio per complessivi Euro 91.058,27, a seguito della Sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, nr. 542 del 2020, con cui veniva assegnata al Sig. Nikolas Gidakos, destinatario di contratto co.co.co. stipulato con la Scuola Civica di Musica dell'Ente territoriale in rassegna dal 24.04.1999 al 09.12.2013, la predetta somma a titolo di differenze retributive in relazione alla sussistenza di lavoro subordinato, contributi previdenziali ed accantonamenti TFR, risarcimento del danno, interessi legali e rivalutazione monetaria, di cui spese di lite pari ad Euro 3.588,00; il suddetto collaboratore era stato adibito a mansioni amministrative e di segreteria. Successivamente, il 29.07.2021, perveniva all'Ufficio Requirente una seconda deliberazione, nr. 94/2021, di riconoscimento di debito fuori bilancio per complessivi Euro 69.201,43, conseguente ad altra pronuncia del menzionato Tribunale, nr. 873/2020, che disponeva il pagamento di somme al ricorrente Sig. Riccardo Dardani, ugualmente titolare di contratto co.co.co. sottoscritto con la medesima Scuola

dall'01.01.2009 al 31.12.2013, anch'esso riferito a funzioni amministrative, a titolo di differenze retributive in relazione alla sussistenza di lavoro subordinato, risarcimento del danno, interessi legali e rivalutazione monetaria, di cui spese di lite pari ad Euro 11.931,96.

Tali rapporti di lavoro, secondo l'ipotesi accusatoria, erano affetti da palese illegittimità sotto plurimi profili, che parte pubblica ha analiticamente rappresentato nell'atto introduttivo.

In particolare, è stato evidenziato che nella seduta del Consiglio di Amministrazione (di seguito C.D.A.) del 22.01.2011 il Direttore artistico formulava una proposta di "organizzazione" della Scuola che prevedeva l'assunzione diretta, quindi senza alcuna procedura comparativa di evidenza pubblica, di alcune unità di personale che avevano già svolto attività lavorativa con la predetta Istituzione formativa negli anni precedenti, consistente in generiche mansioni amministrative ed ausiliarie di supporto, quali guardiana e custodia; la scadenza dei relativi contratti veniva fissata al 31.12.2016. La citata proposta veniva approvata dal C.D.A. all'unanimità dei presenti, ossia PORCELLI Maurizio, nella veste di Presidente, BAGGIANI Giorgio e RAVASIO Marco in qualità di Consiglieri, anche se per quest'ultimo verrà accertata in sede penale la falsità della firma apposta sul verbale in corrispondenza del suo nome; il 07.02.2011 il Direttore amministrativo della Scuola, l'odierno convenuto MANCA, stipulava i contratti con ciascuna delle suddette figure, stabilendo per tutti la scadenza del 31.12.2016.

Tutti i contratti in questione, ha sottolineato il Pubblico Ministero contabile, sono stati sottoscritti in aperta violazione di Legge ed in contrasto

con le disposizioni sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al quale il Regolamento istitutivo della Scuola faceva espresso rinvio; in particolare, nessuna esigenza di personale era stata mai rappresentata all'Amministrazione comunale dagli Organi di gestione della richiamata Istituzione e dal soggetto incaricato delle funzioni di direzione amministrativa della stessa, in tal modo impedendo che l'Ente civico potesse valutare ed individuare l'esistenza di risorse umane e professionali presenti al suo interno, senza inutili costi per l'erario e di certo qualitativamente più attrezzate rispetto a quelle unità retribuite dalla Scuola per compiti di natura amministrativa, stante la disordinata situazione successivamente acclarata. L'Istituto ha pertanto proceduto all'assunzione di quel personale con contratti di collaborazione che si sono protratti nel tempo per una durata abnormemente lunga mediante proroghe e rinnovi concatenati disposti in via automatica, così precostituendo le condizioni affinché i beneficiari potessero avanzare verso l'Ente locale pretese fatte valere in sede giudiziale, come poi effettivamente avvenuto allorquando il Comune ha comunicato a ciascun soggetto nel 2013 la volontà di porre termine a quei rapporti lavorativi.

La Procura Regionale attrice ha invocato, inoltre, la forza del giudicato esterno per quanto concerne l'illegittimità dei contratti di collaborazione rinnovati negli anni e la responsabilità degli odierni convenuti per siffatta scelta antigiuridica, precisando al riguardo di avere promosso nei confronti dei predetti soggetti, con atto di citazione del 19.12.2013, giudizio di responsabilità a fronte di tre voci di danno, tra cui quella oggetto della presente controversia, concernente il coacervo delle retribuzioni versate dall'Ente civico e derivanti dalle convenzioni stipulate con cinque lavoratori,

dei quali due adibiti a mansioni di segreteria e tre incaricati della custodia e della pulizia dei locali in uso alla Scuola; questa Sezione Giurisdizionale, con Sentenza nr. 88 del 13.05.2015, confermata sullo specifico punto in sede di appello dalla pronuncia della I Sezione Giurisdizionale Centrale nr. 374 del 29.09.2017, condannava i nominati MANCA, PORCELLI e BAGGIANI, considerata la parziale utilità delle prestazioni di guardiania rese, pari al 10%, ed applicando un abbattimento nella misura del 40% a fronte della corresponsabilità di altri soggetti non evocati in giudizio per omesso controllo ed inadeguata vigilanza, per la cifra di Euro 109.958,49, ripartendo il suddetto importo, rispettivamente, in funzione delle percentuali stabilite nelle singole quote del 45%, 35% e 20%..

In merito a quanto sopra tratteggiato, il Comune di Cagliari, oltre all'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai suddetti collaboratori nel quinquennio precedente la notifica dell'invito sfociato nel precedente atto di citazione adottato dalla Procura Regionale, ha dovuto sostenere gli ulteriori e diversi oneri indicati nelle predette deliberazioni di riconoscimento di debito fuori bilancio, nrrr. 179/2020 e 94/2021, in seguito ai ricorsi presentati dai due lavoratori svolgenti funzioni amministrative, accolti dall'A.G.O., per un totale complessivo di Euro 160.259,70. Siffatta somma, ad avviso del Pubblico Ministero contabile, costituisce documento autonomo ed aggiuntivo rispetto al precedente pregiudizio patito dall'Ente territoriale in parola, da imputare ai predetti MANCA, PORCELLI e BAGGIANI, a titolo di colpa grave; quanto alle singole responsabilità, gli ultimi due soggetti, quali componenti del C.D.A., devono rispondere per aver deliberato, nel corso della seduta del 22.01.2011, il rinnovo dei rapporti lavorativi, mentre il primo è

responsabile in conseguenza della stipula delle relative convenzioni. In ordine al periodo precedente alla menzionata riunione, è stato appurato il diretto coinvolgimento del citato MANCA, il quale ha sottoscritto tutte le convenzioni in rappresentanza della Scuola, nonché, in misura più limitata, del citato PORCELLI, che, in taluni casi ha comunicato ai vari collaboratori la proroga dei loro incarichi, ed in altri casi ha controfirmato le convenzioni convalidate dal Direttore amministrativo.

Al termine dell'istruttoria la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico dei prefati soggetti, per il danno patrimoniale cagionato con la propria condotta al Comune di Cagliari, ha emesso nei confronti degli stessi l'invito a dedurre, ai sensi dell'articolo 67 del Codice di giustizia contabile; con riferimento alla contestazione di danno, i convenuti PORCELLI e BAGGIANI hanno depositato deduzioni scritte senza chiedere l'audizione personale, mentre il suddetto MANCA non ha fatto pervenire alcuna replica.

Le argomentazioni difensive formulate dai presunti responsabili nell'ambito della fase preprocessuale non sono apparse idonee, tuttavia, a superare i motivi dell'addebito.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 23.05.2022, con cui veniva contestato ai predetti convenuti un danno patrimoniale di importo complessivo pari ad Euro 160.259,70, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia, da suddividere in ragione delle seguenti percentuali assolutamente speculari a quelle individuate nella richiamata Sentenza nr. 88 del 2015: 45% in capo al citato MANCA, 35% imputato al prefato

PORCELLI ed il restante 20% addebitato al nominato BAGGIANI.

Il convenuto BAGGIANI si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 21.12.2022, avvalendosi del ministero dell'Avvocato Rosalia M. BIZZARRO. Nel libello difensivo il legale, nel contestare in radice i presupposti della domanda attrice, ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione dell'azione promossa dalla Procura Regionale, atteso che la stessa decorre dalla scoperta del danno e che la vicenda in rassegna è sicuramente nota sin dalla pubblicazione della suddetta Sentenza nr. 88 del 2015, mentre nel merito ha evidenziato che l'Ufficio Requirente nell'atto di citazione non ha tenuto conto degli abbattimenti già applicati da questa Sezione Giurisdizionale nella prefata pronuncia di condanna, contestando invece l'intero importo attinente alle due deliberazioni di riconoscimento di debito, che la Scuola ha comunque tratto vantaggio dalle collaborazioni, che l'ulteriore fattispecie di pregiudizio non è conseguenza diretta del comportamento assunto dai convenuti, poiché il Comune di Cagliari ha deciso erroneamente ed in modo del tutto contraddittorio di resistere in giudizio a fronte dei ricorsi incardinati dai due lavoratori in precedenza identificati, mentre avrebbe potuto coltivare e definire un accordo transattivo ben più vantaggioso, e che, infine, il proprio assistito è cessato dall'incarico presso la Scuola al 31.12.2011, per cui non può essere chiamato a rispondere per un danno riferito al periodo successivo.

Il convenuto PORCELLI si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 27.12.2022, conferendo la rappresentanza all'Avvocato Nicola LEONE. Nella memoria difensiva il patrocinatore, dopo avere evidenziato che il proprio assistito ha ricoperto l'incarico di Presidente del C.D.A. della

Scuola dal 2001 al 2011, ha dedotto in primo luogo, da un lato, che i contratti di collaborazione in rassegna erano pienamente legittimi in quanto il Comune di Cagliari non disponeva di risorse umane sufficienti per assicurare il funzionamento dell'Istituto di formazione, come risulta dalla risposta fornita dall'Ente civico alla specifica richiesta formulata dalla difesa, dall'altro, che l'onere della prova in ordine all'illegittimità del provvedimento ed al conseguente pregiudizio erariale, ove naturalmente sussistente, grava sempre sulla Procura Regionale attrice, precisando, inoltre, che la responsabilità è imputabile unicamente al Dirigente, in particolare il convenuto MANCA in qualità di Direttore amministrativo, che il suddetto Gidakos era già in servizio all'atto della nomina del predetto PORCELLI, che non ricorre alcuna fattispecie di danno atteso che i due lavoratori i quali hanno promosso il ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro hanno effettivamente prestato la loro opera indispensabile presso la struttura, che i dipendenti di cui si afferma l'illegittimità dei relativi contratti di assunzione sono stati mantenuti in servizio sino al 2013, anche dopo la cessazione dalla funzione di Presidente, che difetta apertamente il requisito soggettivo della colpa grave poiché quando il medesimo si è insediato ha trovato una situazione già consolidata, e che, infine, l'Ente locale si è completamente disinteressato della Scuola e non ha svolto per molti anni alcuna attività di controllo e di vigilanza; in subordine, il legale ha chiesto l'applicazione della compensazione del danno con il vantaggio ottenuto dal Comune di Cagliari, sia in relazione agli utili prodotti dall'Istituzione didattica durante il mandato del suo cliente e sia in funzione della valorizzazione inerente all'attività svolta dai collaboratori, nonché la rettifica della quota del 35% addebitata allo stesso ritenuta del tutto

sproporzionata rispetto al ruolo rivestito. In via istruttoria, il difensore ha sollecitato a questa Sezione Giurisdizionale di svolgere una serie di mirati accertamenti, come da istanza avanzata dalla difesa nei confronti del Comune di Cagliari attraverso la nota del 28.07.2022, con cui sono stati richiesti dati ed informazioni in merito alla complessiva gestione amministrativo contabile della Scuola ed al personale occorrente per il suo funzionamento sino al 2011, e poi a decorrere dal 2012.

Il convenuto MANCA si è costituito in giudizio con libello depositato in data 28.12.2022, affidando il mandato agli Avvocati Valentina SANNA e Giuseppe ANDREOZZI. Il collegio difensivo, in via pregiudiziale, ha eccepito, per un verso, che era preciso onere della Procura Regionale ricomprendere nella originaria azione ogni ipotesi di danno, ivi comprese le somme dovute in conseguenza della tipologia di rapporto di lavoro prospettata in giudizio ed accertata da questa Corte, con l'effetto che la precedente Sentenza nr. 88 del 2015 preclude la riproposizione della medesima domanda e la relativa condanna già intervenuta deve ritenersi comprensiva di ogni pretesa risarcitoria, per altro verso, che è certamente maturata la prescrizione, poiché il fatto dannoso da cui scaturirebbe l'ulteriore voce di nocumento contestata in citazione risulta ampiamente rappresentato a suo tempo attraverso il riconoscimento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, con connaturale obbligo di pagamento delle differenze retributive e dei contributi previdenziali, mentre nel merito ha evidenziato che le richiamate collaborazioni hanno prodotto una palese ed incontestabile utilità per l'Amministrazione, essendo notoria l'impossibilità di individuare all'interno del Comune di Cagliari personale da adibire alla Scuola, che dal

2013 a data corrente l'Ente civico ha sempre fatto ricorso a figure lavorative esterne, che comunque l'asserito danno erariale non può essere addossato unicamente al Dirigente, il quale si è limitato a dare esecuzione alle decisioni assunte dal C.D.A. quale Organo di indirizzo, e che, infine, il proprio assistito è cessato dall'incarico di Direttore amministrativo nel 2011, per cui non può essere chiamato a rispondere anche per gli anni 2012 e 2013, considerato che i funzionari ed i responsabili dell'Istituto formativo che sono a lui subentrati avrebbero dovuto immediatamente disporre l'interruzione di siffatti rapporti di lavoro illegittimi. In via istruttoria, i patrocinatori hanno avanzato istanza per l'accertamento presso il Comune di Cagliari e l'acquisizione della pertinente documentazione probatoria in ordine all'affidamento all'esterno della gestione amministrativa della Scuola negli anni dal 2013 al 2020, chiedendo anche l'ammissione della prova testimoniale sulla medesima circostanza sopra descritta.

Nel corso del suo intervento sviluppatosi nell'ambito dell'odierna Udienza, la rappresentante della Procura Regionale, dopo aver richiamato l'atto introduttivo del giudizio e le sue conclusioni, contestando tutte le eccezioni sollevate dalle difese, ha evidenziato che il Comune di Cagliari non poteva derogare al principio di assegnare per il funzionamento della Scuola personale interno in servizio presso le proprie articolazioni, che sussiste indubbiamente il giudicato esterno sulla condotta antigiuridica realizzata dai convenuti ed afferente all'affidamento dei contratti di collaborazione in questione, che quando è stato incardinato il primo giudizio la specifica voce di danno oggetto della presente controversia non si era esteriorizzata neanche in via potenziale, che i nominati MANCA, PORCELLI e BAGGIANI sono

tutti responsabili a vario titolo del pregiudizio subito dall'Ente civico, secondo le rispettive quote indicate nell'atto scritto, alla luce delle competenze di indirizzo e di gestione riconducibili a ciascuno di essi, e che, infine, nessuna utilità ha tratto l'Amministrazione dal lavoro svolto dai citati Gidakos e Dardani, avendo i medesimi svolto soltanto mansioni amministrative e di segreteria; il Pubblico Ministero contabile, inoltre, si è opposto alle diverse istanze istruttorie formulate dalle difese.

L'Avvocato LEONE, nel confermare tutte le deduzioni prospettate nel libello difensivo, e dopo avere richiamato in premessa i principi generali rivenienti dagli articoli 2 e 4 del Codice di giustizia contabile, ha sottolineato che non sussiste il danno contestato in quanto la Procura Regionale non ha addotto elementi oggettivi i quali possano effettivamente avvalorarlo, che difetta apertamente il requisito soggettivo della colpa grave, anche perché il Collegio dei revisori e gli altri Organi del Comune di Cagliari non hanno mai rilevato alcuna irregolarità nelle suddette collaborazioni, che l'onere della prova circa la presenza di un effettivo pregiudizio spetta sempre all'Ufficio Requirente, che il proprio assistito ha sottoscritto la Delibera del 2011 che costituisce un mero atto di indirizzo, con il precipitato che il Dirigente deve essere considerato responsabile in via esclusiva, sul rilievo che avrebbe dovuto opporsi all'esecuzione della medesima qualora avesse accertato l'illegittimità degli affidamenti, che comunque è applicabile l'esimente politica contemplata nell'articolo 1, comma 1 ter, della Legge nr. 20 del 1994 e successive modificazioni, che il citato PORCELLI è stato nominato Presidente del C.D.A. nel 2001, quando il collaboratore Gidakos era già in servizio da due anni, e che, infine, la pianta organica del Comune di Cagliari,

in funzione dei dati forniti dallo stesso Ente locale, non è stata mai interamente coperta nell'arco temporale dal 2001 al 2011; il patrocinatore, inoltre, ha insistito sull'istanza istruttoria avanzata nella memoria di costituzione, concludendo, in subordine, per l'applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

L'Avvocato BIZZARRO, riportandosi alle molteplici censure sollevate nella comparsa, ha precisato che appare evidente la carenza di prova in ordine alla sussistenza del danno contestato e che, peraltro, sull'Amministrazione gravano evidenti responsabilità nella causazione del nocumento per omesso controllo o accettazione passiva degli affidamenti dei contratti di collaborazione, così come statuito, del resto, nella Sentenza di questa Sezione Giurisdizionale nr. 88 del 2015.

L'Avvocato ANDREOZZI, una volta richiamate tutte le doglianze rappresentate nell'atto scritto, ha chiarito, in via preliminare, che la responsabilità dell'eventuale danno non può essere addossata unicamente al proprio assistito, in quanto, a prescindere dal riparto di competenze tra il Dirigente ed il C.D.A., non vi è stato un vero e proprio provvedimento di natura politica che demandava al Direttore amministrativo il compito di ricercare il personale necessario per il funzionamento della Scuola, ma è stata emanata una delibera da parte dell'Organo di indirizzo che approvava espressamente l'affidamento dei contratti in parola, evidenziando, inoltre, che la predetta Istituzione civica ha avuto la possibilità di operare per il conseguimento dei suoi obiettivi soltanto grazie all'apporto decisivo delle menzionate collaborazioni, che l'Amministrazione ha ottenuto un indubbio vantaggio da tali incarichi, e che, infine, non vi era alcuna possibilità di

impiegare personale in organico al Comune; il legale, infine, ha ribadito l'esigenza delle attività istruttorie richieste nella memoria, avendo dedotto un principio di prova e risultando indispensabile l'assunzione di una serie di testimonianze in merito alla possibile provvista di personale interno all'Ente locale da assegnare alla struttura formativa.

Seguiva una breve replica della Procuratrice Regionale, la quale ha messo in risalto, da un lato, la circostanza che l'invocato giudicato esterno corrobora ulteriormente gli autonomi e solidi elementi di prova che sono stati puntualmente indicati nell'atto di citazione, dall'altro, che il potere di indirizzo del Presidente del C.D.A., ai fini del funzionamento della Scuola, avrebbe potuto esplicitarsi soltanto nell'ambito della dotazione organica del Comune, dovendo considerarsi inibito l'affidamento dei contratti di collaborazione per mancanza dei plurimi e cumulativi presupposti fissati dai referenti normativi in materia.

Considerato in

DIRITTO

La domanda risarcitoria è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dai convenuti al Comune di Cagliari, secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, in relazione agli oneri complessivi sostenuti dall'Ente civico per l'esecuzione di due pronunce emesse dall'A.G.O. che hanno riconosciuto a favore di altrettanti dipendenti, destinatari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa rinnovati

in modo continuativo per molti anni, la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato.

Ciò premesso, prima di esaminare il merito della controversia, la Sezione deve farsi carico di affrontare le molteplici questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle difese dei convenuti, alcune a fattore comune, nelle rispettive memorie di costituzione.

In primo luogo, questi Giudici reputano che le istanze istruttorie formulate dai patrocinatori dei convenuti PORCELLI e MANCA, cui si è opposta la Procuratrice Regionale, non sono da considerarsi ammissibili, in quanto del tutto irrilevanti ed ininfluenti o, comunque, non determinanti ai fini della decisione; in altre parole, giova sottolineare che nel copioso materiale documentale allegato e riversato nel fascicolo processuale dalle parti trovano sufficiente riscontro tutti gli elementi per giungere ad una fedele ed analitica ricostruzione della dinamica degli avvenimenti che definiscono compiutamente, in punto di fatto, la presente fattispecie. A tal proposito, cade opportuno evidenziare che nella giurisprudenza della Suprema Corte si sono accreditati sul tema delle richieste istruttorie due orientamenti diversi ma complementari: secondo il primo, più restrittivo, l'accoglimento delle prefate istanze è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di non avvalersene (ex multis nrrr. 12997 del 2004, 12493 e 10 del 2002 e 15983 del 2000); alla luce di altro indirizzo, più estensivo, pur essendo ammesso il sindacato in sede di legittimità, per vizio di motivazione, dei provvedimenti positivi o negativi sulle richieste in parola, resta comunque ferma la necessità di dimostrare la decisività, ai fini della risoluzione della controversia, del punto sul quale la

motivazione è stata omessa o mal formulata. Il richiedente, in definitiva, è sempre gravato dell'onere di mettere in risalto l'esistenza di un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere, attraverso un giudizio di ragionevole certezza, che quella circostanza, ove fosse stata considerata, avrebbe potuto invece portare ad una diversa soluzione della lite (ex multis nr. 15466 del 2002). Ove la decisività della richiesta istruttoria pretermessa non sia configurabile, infatti, torna applicabile il principio per il quale soltanto al Giudice del merito spetta individuare le fonti del proprio libero convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex multis nr. 1892 del 2002). Ciò chiarito, le richieste istruttorie formulate dalle suddette difese, come sopra precisato, indipendentemente dall'adesione ad una delle due concezioni in rassegna, non appaiono né decisive, né determinanti o rilevanti ai fini della decisione della causa, anche in relazione a quanto sarà precisato nel prosieguo dell'ordito motivazionale circa l'indubbia efficacia assorbente del giudicato esterno.

In secondo luogo, l'eccezione sollevata dai legali del nominato MANCA, secondo i quali era preciso onere della Procura Regionale ricomprendere nella originaria azione ogni ipotesi di danno, ivi comprese le somme dovute in conseguenza della tipologia di rapporto di lavoro prospettata in giudizio ed accertata da questa Corte, con l'effetto che la precedente Sentenza nr. 88 del 2015 preclude la riproposizione della medesima domanda e la relativa condanna già intervenuta deve ritenersi comprensiva di ogni pretesa risarcitoria, non supera la soglia della manifesta infondatezza e deve essere

disattesa; al riguardo, è sufficiente osservare che le due pronunce del Tribunale di Cagliari sono intervenute nel corso dell'anno 2020, per cui l'Ufficio Requirente non avrebbe certo potuto contestare l'odierna fattispecie di danno erariale nella originaria citazione del 2013, atteso che il pregiudizio all'epoca non era nemmeno rilevabile in via meramente potenziale, tenendo conto che i ricorsi dei dipendenti sono stati depositati nell'anno 2014.

In terzo luogo, la censura di prescrizione dell'azione prospettata dai patrocinatori dei convenuti BAGGIANI e MANCA, che hanno sostanzialmente dedotto, pur con sfumature parzialmente differenziate, come il fatto dannoso da cui scaturirebbe l'ulteriore voce di nocumento contestata in citazione risulti ampiamente rappresentato a suo tempo attraverso il riconoscimento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, con connaturale obbligo di pagamento delle differenze retributive e dei contributi previdenziali, non sollecita il favorevole scrutinio della Sezione e deve essere rigettata. Su tale versante, merita osservare, condividendo quanto validamente evidenziato dal Procuratore Regionale nell'atto scritto, da un lato, che il pregiudizio patrimoniale in parola è divenuto certo, concreto ed attuale solo in concomitanza con la pubblicazione delle due Sentenze del Giudice del Lavoro che ha condannato il Comune di Cagliari a versare le somme dovute ai prefati lavoratori assunti con contratti di collaborazione, avendo accertato in via di fatto la sussistenza di un classico rapporto di lavoro subordinato, per altro verso, che la Sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte nr. 3/2003/QM, aveva dapprima affermato che nell'ipotesi di danno indiretto il termine iniziale della prescrizione deve essere fissato alla data in cui il debito dell'Amministrazione nei confronti del terzo danneggiato è

diventato definitivo, liquido ed esigibile per effetto del passaggio in giudicato della pronuncia sfavorevole, indipendentemente dall'effettivo pagamento al soggetto risultato vittorioso della somma a titolo di risarcimento, mentre successivamente le stesse Sezioni Riunite hanno chiarito, nella Sentenza nr. 14/2011/QM, che il "dies a quo" dell'azione di responsabilità per il risarcimento del suddetto danno indiretto deve invece essere individuato nella data di emissione del titolo di pagamento a favore del terzo danneggiato, che identifica il concreto depauperamento subito dall'Ente pubblico. In altre parole, nella fattispecie devoluta alla cognizione di questi Giudici, la prescrizione decorre dai plurimi versamenti effettuati dall'Ente locale a beneficio dei due dipendenti, che si collocano temporalmente nel corso dell'anno 2021, con il precipitato che l'azione incardinata dal Pubblico Ministero contabile si rivela assolutamente tempestiva.

Sempre in via pregiudiziale, il Collegio intende chiarire che l'illiceità della condotta dannosa riconducibile all'illegittimità dei contratti di collaborazione stipulati in seno alla Scuola Civica di Cagliari, in diretta connessione con la responsabilità personale derivante dal comportamento antiggiuridico tenuto dagli odierni convenuti in tale prospettiva, connotato evidentemente dal requisito soggettivo della colpa grave, sono elementi di valutazione inoppugnabili che risultano ormai coperti, come efficacemente dedotto dall'Ufficio Requirente, dal giudicato esterno e sostanziale ai sensi dell'articolo 2909 del C.C., in relazione alla menzionata pronuncia della I Sezione Giurisdizionale Centrale nr. 374 del 29.09.2017, principio che risponde al generale postulato della certezza del diritto e della stabilità delle pronunce; ne discende, quale diretto corollario, che tutte le molteplici

eccezioni formulate dai rispettivi patrocinatori su siffatti versanti sono da considerarsi manifestamente inammissibili, poiché si infrangono sul principio cardine che si evince dal suddetto articolo, riassunto nel noto brocardo secondo il quale “res iudicata pro veritate accipitur”. La Suprema Corte, infatti, ha in più occasioni propugnato il canone in funzione del quale laddove due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con Sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della situazione contenuta nel dispositivo della Sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo (ex multis Cassazione, nnrr. 25269 del 2016, 11314 e 21322 del 2018, 34662 del 2021, 36741 e 37543 del 2022, SS.UU. nr. 13916 del 2006). Tali decisioni eloquenti, espressione di un orientamento del tutto maggioritario e consolidato, hanno il pregio di consentire di ritenere definitivamente acquisita la regola per cui, qualora un fatto costituisca un punto essenziale comune a due giudizi, il giudicato formatosi su tale fatto in uno dei due fa stato anche nell'altro, pur se avente ad oggetto un diverso diritto, essendo relativo ad altro titolo. Nel caso specifico, il diritto esercitato è peraltro il medesimo, ossia l'azione risarcitoria promossa dall'Ufficio Requirente che trova il suo antecedente nella condotta illecita serbata dai convenuti i quali hanno concorso ad affidare con colpa grave i predetti contratti di collaborazione in maniera continuativa, in palese

assenza dei numerosi presupposti oggettivi e soggettivi fissati dalla Legge; ciò che muta, di conseguenza, è soltanto la specifica voce di pregiudizio contestata dal Pubblico Ministero contabile: si tratta comunque di una fattispecie di danno patrimoniale, ma questa volta indiretto, legato cioè agli oneri complessivi sostenuti dal Comune di Cagliari a seguito delle pronunce dell'A.G.O. che hanno accolto i ricorsi presentati dai dipendenti ravvisando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. In definitiva, poiché dagli atti versati nel fascicolo processuale emerge con certezza la presenza del giudicato munito della formula esecutiva, quest'ultimo, in virtù della sua indubbia "vis imperativa", fa certamente stato nella presente controversia a tenore del richiamato articolo 2909, con l'effetto che le descritte conclusioni raggiunte nel precedente giudizio risultano intangibili e non possono più essere messe in discussione, mentre può e deve essere vagliato l'impatto ed il riverbero delle stesse sulla nuova e diversa figura di documento contestata dal Pubblico Ministero contabile, da apprezzare sia nell' "an" che nel "quantum", in diretta connessione con l'altro elemento strutturale inerente al nesso causale. Del resto, non è superfluo rammentare che la predetta Sentenza della I Sezione Giurisdizionale Centrale, nr. 374 del 2017, è stata oggetto di due ricorsi per revocazione, definiti previa riunione con una declaratoria di inammissibilità degli stessi, atteso che la pronuncia della medesima Sezione Giurisdizionale d'Appello, nr. 32 del 2019, ha escluso in modo netto e puntuale il ricorrere di qualsivoglia errore di fatto, e siffatta circostanza dall'elevato valore sintomatico corrobora ulteriormente l'assunto in precedenza tratteggiato circa l'indiscutibile efficacia del giudicato esterno nell'odierno processo. In ogni caso, anche volendo prescindere dalla prefata

asserzione, per un verso, coglie pienamente nel segno l'acuta e mirata osservazione espressa dalla rappresentante della Procura Regionale in sede di replica, nel senso che il giudicato esterno rafforza gli autonomi e solidi elementi di prova che comunque sono stati puntualmente indicati nell'atto di citazione, per altro verso, questi Giudici, a tenore del combinato disposto degli articoli 39, comma 2, lettera d) del Codice di giustizia contabile e 118 delle disposizioni di attuazione del C.P.C., richiamano integralmente le articolate e condivisibili motivazioni esplicitate nella suddetta Sentenza nr. 88 del 2015, senza necessità di ripercorrerle nuovamente nel presente provvedimento in quanto del tutto lineari e convincenti.

Passando quindi al merito della controversia, dalla delibazione degli atti versati nel fascicolo processuale emerge, con le puntualizzazioni di seguito indicate, la fondatezza dell'ipotesi accusatoria delineata dall'Ufficio Requirente nella citazione; pacifica la condotta antigiuridica concernente il costante rinnovo dei contratti di collaborazione, caratterizzata indubbiamente dal requisito soggettivo della colpa grave, la Sezione reputa sussistente anche il nesso causale che lega siffatto comportamento palesemente contrario alle disposizioni normative in materia con l'evento di danno contestato dal Pubblico Ministero contabile, costituito dalle somme che il Comune di Cagliari si è visto costretto ad erogare ai due lavoratori sopra menzionati per effetto delle Sentenze emesse dal Giudice del Lavoro. In tale ottica, preme evidenziare che il nesso eziologico tra il contegno tenuto dai convenuti e la voce di nocumento patrimoniale indiretto si configura nella presente fattispecie come assolutamente integrato, alla luce dell'orientamento più accreditato in giurisprudenza che tende a condensare gli effetti della teoria

della “conditio sine qua non” con quelli della causalità adeguata, atteso che i nominati funzionari hanno realizzato degli antecedenti causali, identificati dall’adozione di molteplici provvedimenti illegittimi di rinnovo e proroga dei contratti di collaborazione, senza i quali il danno non si sarebbe certamente verificato, applicando il principio connesso alla cosiddetta prova di resistenza, tenendo conto, inoltre, che nessun fattore eccezionale e straordinario, quindi non rientrante ragionevolmente nel novero degli accadimenti preventivabili al momento della realizzazione della condotta contestata, è sopravvenuto ed è stato da solo sufficiente a cagionare l’evento esiziale, che quindi rappresenta l’effetto immediato e diretto dei reiterati illeciti compiuti dai predetti dipendenti.

L’obiezione sollevata al riguardo dalla difesa del citato BAGGIANI, la quale ha sostenuto che l’ulteriore fattispecie di pregiudizio non è conseguenza diretta del comportamento assunto dai convenuti, poiché il Comune di Cagliari ha deciso erroneamente ed in modo del tutto contraddittorio di resistere in giudizio a fronte dei ricorsi incardinati dai due lavoratori in precedenza identificati, mentre avrebbe potuto coltivare e definire un accordo transattivo ben più vantaggioso, non intercetta il positivo avviso della Sezione e deve essere respinta. Tale affermazione, infatti, si basa su semplici congetture ed ipotesi astratte, non assistite da una ragionevole e probabile verosimiglianza con la realtà materiale, non trascurando di considerare che anche laddove l’Ente civico avesse deciso di privilegiare la via dell’accordo stragiudiziale, che in ogni caso avrebbe generato un pregiudizio patrimoniale per l’Amministrazione comunale, sebbene di dimensioni inferiori, i due lavoratori, valutati gli orientamenti giurisprudenziali in materia, nonché le

ragioni di diritto e le circostanze di fatto che si presentavano assolutamente a loro favore, attesa la durata pluriennale delle collaborazioni e le ordinarie mansioni svolte, con elevatissima probabilità prossima alla certezza avrebbero preferito insistere con l'azione giudiziale per ottenere un risultato completamente soddisfacente, considerando pure la circostanza, a tacer d'altro, che il legale al quale è stato conferito il mandato si è dichiarato antistatario; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, l'unico presupposto certo ed incontrovertibile da cui è scaturito l'evento di danno si identifica, nel contesto della complessiva dinamica attinente alla vicenda in rassegna, nell'affidamento illegittimo dei contratti di collaborazione per funzioni meramente esecutive ed elementari che hanno avuto una durata abnorme e del tutto ingiustificata, dovendosi pertanto escludere qualsivoglia causa sopravvenuta decisiva ovvero concausa efficiente e determinante. Eloquentemente appare in tale direzione la motivazione riveniente dalla Sentenza del Tribunale di Cagliari, nr. 542 del 2020, dalla quale si evince che il ricorso promosso dal citato Gidakos ha ottenuto agevolmente un esito vittorioso in funzione di due elementi evidenti, complementari ed assolutamente inoppugnabili: il vincolo di subordinazione alla stregua di un normale lavoratore dipendente e la lunga durata pluriennale, nel caso specifico pari addirittura a poco meno di anni 15, dei contratti di collaborazione prorogati e rinnovati in modo ingiustificato ed inerziale.

Acclarata la sussistenza del nesso eziologico, il Collegio reputa che tutti e tre i convenuti siano responsabili, a vario titolo, del suddetto pregiudizio patito dall'Ente locale in rassegna; in tale prospettiva, l'eccezione sollevata dalla difesa del citato PORCELLI, volta ad imputare la genesi del nocumento

unicamente alla condotta del Dirigente, sebbene suggestiva ed articolata, non intercetta il favorevole avviso della Sezione e deve essere respinta. Appare chiaro, infatti, come validamente evidenziato dall'Avvocato ANDREOZZI, legale del convenuto MANCA, che non vi è stato un vero e proprio provvedimento di natura politica che demandava al Direttore amministrativo il compito di ricercare il personale necessario per il funzionamento della Scuola, ma è stata emanata una delibera dettagliata e cogente da parte dell'Organo di indirizzo la quale stabiliva espressamente l'affidamento dei contratti di collaborazione, poi attuata in concreto dal prefato Dirigente con una condotta che ha realizzato gli estremi di un concorso plurisoggettivo con i due componenti del C.D.A.; eloquente si rivela l'esordio riferito al contenuto del verbale attinente alla seduta del 22.01.2011, laddove si legge che: "Aprè la seduta il Presidente comunicando che si rende necessario approvare i contratti del personale docente, del Direttore, del Vice Direttore e del personale non docente", tra cui figuravano i menzionati Gidakos e Dardani. Il comma 1 ter dell'articolo 1 della Legge nr. 20 del 1994 e successive modificazioni, peraltro, non rileva nella fattispecie in esame, atteso che, quale circostanza già di per sé dirimente, il C.D.A. della Scuola civica di Cagliari non è certo assimilabile ad un Organo politico in senso stretto, e tenendo conto, inoltre, che la giurisprudenza prevalente la quale si è pronunciata sulla descritta tematica, per un verso, ha affermato che la citata scriminante non è applicabile nei casi in cui l'Organo politico abbia esercitato un'attribuzione propria, come avvenuto nell'odierna fattispecie, mentre gli uffici tecnici o amministrativi abbiano espletato solo funzioni di carattere istruttorio, consultivo o propositivo, e, comunque, di mero supporto strumentale (ex

multis II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 303 del 2003), per altro verso, ha espresso il canone secondo cui la predetta esimente opera, in ogni caso, esclusivamente quando la decisione da cui deriva il danno ingiusto sia stata assunta in materie di particolare difficoltà tecnica e giuridica, dovendosi altrimenti ritenere che l'evidenza dell'erroneità dell'atto sia tale da escludere la stessa buona fede dei titolari dell'Organo politico (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 282 del 2002, Sezione Giurisdizionale Sicilia, Sentenza nr. 1712 del 2005, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 2087 del 2005, Sezione Giurisdizionale Basilicata, Sentenza nr. 143 del 2007).

La sussistenza di un effettivo pregiudizio a carico del Comune di Cagliari è stata contestata, in parallelo, dalle difese dei convenuti MANCA e PORCELLI, le quali in ultima analisi hanno concordemente eccepito che le richiamate collaborazioni hanno comunque prodotto una palese ed incontestabile utilità per l'Amministrazione, essendo notoria l'impossibilità di individuare all'interno dell'Ente civico personale da adibire alla Scuola, elemento suffragato dalla circostanza che anche dopo il 2013 l'Ente territoriale ha sempre fatto ricorso a figure lavorative esterne; la suddetta doglianza non merita accoglimento. Su tale crinale argomentativo, prescindendo dagli accadimenti successivi al 2013 che non possono trovare ingresso nel presente giudizio, coglie pienamente nel segno la convincente e condivisibile confutazione dedotta con estrema chiarezza nell'atto scritto dal Procuratore Regionale, il quale, richiamando la lineare e corretta motivazione esplicitata nella suddetta Sentenza nr. 88 del 2015 di questa Sezione Giurisdizionale, ha precisato che nella fattispecie in esame non ricorre

nessuna concreta utilità per l'Ente locale, posto che si è trattato dello svolgimento di ordinarie e continuative mansioni esecutive, amministrative e di segreteria, le quali, da un lato, non richiedevano alcuna specializzazione e professionalità in capo ai singoli lavoratori, dall'altro, non si inserivano in particolari progetti o programmi specifici di durata limitata nel tempo, per cui le stesse avrebbero dovuto essere assegnate al personale interno del Comune di Cagliari al fine di scongiurare una illegittima duplicazione dei costi sostenuti per le retribuzioni, oggetto della precedente pronuncia di condanna, nonché ulteriori voci di danno patrimoniale indiretto come si è puntualmente verificato; né può riconoscersi la parziale utilità ammessa in prime cure, nella misura del 10%, per le prestazioni rese dalle risorse umane adibite a compiti di custodia e guardiania, poiché i ricorrenti Gidakos e Dardani hanno sempre svolto funzioni di natura esclusivamente amministrativa. La censura sollevata autonomamente dal legale dell'ex Presidente del C.D.A., che ha invocato la compensazione del danno con il vantaggio ottenuto dal Comune di Cagliari in relazione agli utili prodotti dall'Istituzione didattica durante il lungo mandato del suo cliente, si rivela infondata e non condivisibile, in quanto la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1 bis, della Legge nr. 20 del 1994 e successive modificazioni, è subordinata al rigoroso accertamento del necessario presupposto connesso allo stesso fatto generatore determinante sia il danno che il vantaggio rispetto ai comportamenti tenuti dal convenuto, alla luce del consolidato principio da tempo affermatosi nella giurisprudenza (ex multis Corte di Cassazione, SS.UU., nrr. 5287 del 2009 e 12564 del 2018, III Sezione, nr. 20548 del 2014, Corte dei Conti, Sezioni Riunite, Sentenza nr. 24/QM/2020, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 9 del

2003, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 280 del 2017, Sezione Giurisdizionale Campania, Sentenza nr. 129 del 2001, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 212 del 2021, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 77 del 2022): nel caso specifico, come emerge prepotentemente dal raffronto tra la contestazione delineata dal Pubblico Ministero contabile ed il contenuto della tesi difensiva, difetta apertamente la descritta condizione ineludibile.

Per quanto concerne, infine, la quantificazione del pregiudizio erariale arrecato dai convenuti al Comune di Cagliari, elemento che residua alla deliberazione della Sezione, unitamente alla ripartizione del medesimo trattandosi di un concorso plurisoggettivo colposo nella causazione del nocumento, la liquidazione operata dall'Ufficio Requirente non appare completamente persuasiva per le motivazioni di seguito indicate.

Sicuramente le coincidenti parabole argomentative dei patrocinatori di tutti i convenuti, che hanno sottolineato come i propri assistiti siano cessati dai rispettivi incarichi alla fine del 2011, per cui non possono essere chiamati a rispondere anche per gli anni 2012 e 2013, non hanno pregio e segnano il passo dinanzi alla mirata replica della Procura Regionale che neutralizza siffatta osservazione, nel senso che ai predetti funzionari si addebita la scelta di avere rinnovato sino al 31.12.2016, con riferimento ai rispettivi ruoli ricoperti, i rapporti lavorativi in questione per effetto della citata delibera del C.D.A. assunta nella seduta del 22.01.2011, con la conseguenza che l'esecuzione ininterrotta dei menzionati contratti di collaborazione ha prodotto effetti giuridici rivelatisi esiziali per il Comune di Cagliari sino alla fine del 2013, allorquando gli stessi sono stati risolti dall'Ente civico.

Ciò detto, mentre per l'arco temporale dal 2011 al 2013 la responsabilità dei convenuti, in funzione di quanto sopra lumeggiato, riguarda l'intero triennio, non altrettanto può sostenersi per le annualità precedenti che hanno contrassegnato i due rapporti di collaborazione in questione, non solo per la considerazione validamente eccepita dall'Avvocato LEONE, il quale ha dedotto, tra l'altro, che il suddetto Gidakos era già in servizio all'atto della nomina del proprio cliente nel 2001, ma anche, come pure sottolineato dal predetto difensore, per difetto di prova in relazione ad alcuni anni pregressi che era onere dell'Ufficio Requirente acquisire ed allegare nel fascicolo processuale: in tale visuale, giova ricordare che il suddetto Gidakos ha ricoperto la funzione di collaboratore in seno alla Scuola Civica dal 24.04.1999 al 09.12.2013, mentre il richiamato Dardani dall'01.01.2009 al 31.12.2013. La descritta scissione in ordine a distinti segmenti temporali si presenta secondo la Sezione assolutamente necessaria, ai fini dell'imputazione delle relative responsabilità personali, sul rilievo assorbente che la complessiva posta di danno contestata dal Pubblico Ministero contabile riguarda, ad eccezione delle spese di lite che tuttavia assumono un peso economico del tutto marginale e secondario, importi che si sono stratificati nel tempo, in modo periodico e ricorrente, dall'inizio alla fine dei singoli rapporti lavorativi dei due collaboratori, tenendo conto della rispettiva posizione personale, essendo riferiti, come analiticamente chiarito in premessa, a differenze retributive in relazione alla sussistenza di lavoro subordinato, contributi previdenziali ed accantonamenti TFR, risarcimento del danno, interessi legali e rivalutazione monetaria. Ne discende, quale immediato corollario, che i convenuti non possono essere chiamati a

rispondere anche per le somme maturate negli anni in cui non rivestivano ancora la specifica funzione fonte del pregiudizio, ovvero per i quali non sia stata prodotta dall'Ufficio Requirente la documentazione probatoria che testimonia in maniera inoppugnabile il compimento della condotta illecita; quanto alle singole responsabilità, nell'atto introduttivo parte pubblica ha affermato che i convenuti PORCELLI e BAGGIANI, quali componenti del C.D.A., devono rispondere per aver deliberato, nel corso della seduta del 22.01.2011, il rinnovo dei rapporti lavorativi, mentre il nominato MANCA è responsabile in conseguenza della stipula delle relative convenzioni. In ordine al periodo precedente alla menzionata riunione, ha soggiunto la Procura Regionale, è stato appurato il diretto coinvolgimento del suddetto Direttore amministrativo, il quale ha sottoscritto tutte le convenzioni in rappresentanza della Scuola, nonché, in misura più limitata, del Presidente del C.D.A., il quale, in taluni casi ha comunicato ai vari collaboratori la proroga dei loro incarichi, ed in altri casi ha controfirmato le convenzioni convalidate dal primo.

Con tali premesse, le contestazioni mosse dall'Ufficio Requirente ai convenuti, le quali involgono direttamente anche le annualità precedenti al 2011, che, per il lavoratore Gidakos si spingono a ritroso sino al 1999, devono essere necessariamente coniugate con i due fattori scriminanti in precedenza enucleati da questi Giudici, al fine di verificare le effettive responsabilità di ciascuno a fronte della sussistenza del danno ormai acclarata.

Tirando le fila delle precedenti considerazioni tra loro connesse, ed esperita una capillare ed attenta disamina dell'intero materiale versato dalle parti nel fascicolo processuale, la Sezione è pervenuta alle seguenti

conclusioni: 1) il convenuto MANCA può essere ritenuto responsabile per le somme maturate, e successivamente versate dal Comune al collaboratore Gidakos per effetto della Sentenza del Giudice del Lavoro, soltanto negli anni dal 2008 al 2013, in quanto per il periodo precedente non vi è alcuna prova che il medesimo abbia realmente sottoscritto le relative convenzioni, non potendo certo essere addossata al predetto Dirigente una mera responsabilità di posizione per l'incarico rivestito, mentre in relazione agli importi corrisposti al collaboratore Dardani soltanto negli anni dal 2011 al 2013, per il medesimo motivo di cui sopra; 2) analoga situazione, con riferimento alla prova dell'effettiva adozione degli atti devoluti al suo ruolo di Presidente del C.D.A., riguarda il convenuto PORCELLI, il quale, inoltre, non era in carica negli anni 1999 e 2000; 3) il convenuto BAGGIANI, infine, può essere ritenuto responsabile per le somme maturate, e successivamente versate dall'Ente civico ai due collaboratori, soltanto negli anni dal 2011 al 2013, in quanto per il periodo precedente non vi è alcuna prova che il medesimo abbia partecipato alle sedute del C.D.A..

Allo scopo di individuare la misura del pregiudizio da imputare ai singoli convenuti, in funzione dei riportati archi temporali diversificati, il Collegio, in via equitativa, stima congruo suddividere ai sensi dell'articolo 1226 del C.C. l'importo totale di ogni singola deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio per il numero di anni inerente alla durata della singola collaborazione, moltiplicando poi il risultato così ottenuto per i rispettivi segmenti che hanno superato il rigoroso vaglio probatorio: 1) il valore unitario annuale arrotondato per la posizione Gidakos è pari ad Euro 6.071,00 (91.058,27:15); 2) il valore unitario annuale arrotondato per la posizione

Dardani è pari ad Euro 13.840,00 (69.201,43:5).

Applicando i suddetti valori unitari emergono i tre importi di seguito indicati, che rappresentano il danno di cui i convenuti devono rispondere: 1) MANCA e PORCELLI, in concorso tra loro, per l'importo di Euro 18.213,00 (3 anni dal 2008 al 2010 per la posizione Gidakos); 2) MANCA, PORCELLI e BAGGIANI, in concorso tra loro, per l'importo di Euro 18.213,00 (3 anni dal 2011 al 2013 sempre per la posizione Gidakos); 3) MANCA, PORCELLI e BAGGIANI, in concorso tra loro, per l'importo di Euro 41.520,00 (3 anni dal 2011 al 2013 per la posizione Dardani). Il totale degli importi sub 1, 2 e 3 ammonta ad Euro 77.946,00.

Per quanto riguarda la ripartizione interna del danno, la Sezione evidenzia che nel caso di un concorso di persone nella causazione del nocumento, attualmente ciascuno risponde per la parte che vi ha preso, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del suo ufficio, tranne che dimostri di aver agito per ordine superiore che era obbligato ad eseguire, ai sensi dell'articolo 82 del R.D. nr. 2440 del 1923; nell'obbligazione risarcitoria plurisoggettiva, quindi, il ruolo ricoperto, l'intensità dell'elemento soggettivo e l'apporto causale di ciascuno dei coobbligati alla produzione dell'evento dannoso rappresentano sicuri parametri di riferimento, idonei a determinare la misura dell'addebito da porre a carico di ciascuno dei responsabili. Applicando la disposizione in parola alla fattispecie in esame, questi Giudici sono dell'avviso che le rispettive quote del pregiudizio devono essere così determinate: nel concorso tra i soli convenuti MANCA e PORCELLI, la misura del 60% addebitata al primo e quella del 40% al secondo; nel concorso tra i predetti MANCA, PORCELLI e BAGGIANI, condividendo quanto prospettato dalla Procura

Regionale, la misura del 45% imputata al primo, quella del 35% al secondo e quella del 20% al terzo.

Proiettando siffatte percentuali sui tre importi in precedenza indicati, afferenti alle posizioni Gidakos e Dardani, le somme addebitabili a ciascun convenuto risultano le seguenti: 1) MANCA Euro 37.807,00 (10.927+8.196+18.684); 2) PORCELLI Euro 28.192,00 (7.285+6.375+14.532); 3) BAGGIANI Euro 11.947,00 (3.643+8.304).

Rimane da esaminare, infine, l'ulteriore doglianza dei patrocinatori di tutti i convenuti, volta a mettere in risalto sotto diversi aspetti l'omesso controllo e l'inadeguata vigilanza imputabile ai competenti Organi del Comune di Cagliari, che per molti anni non hanno posto in essere alcuna efficace attività di sorveglianza sulle procedure amministrative concernenti il funzionamento della Scuola, contribuendo sul versante del nesso eziologico alla causazione del danno; l'eccezione in rassegna merita sicuramente accoglimento, tenendo conto, a tacer d'altro, che le condotte antiggiuridiche realizzate dai convenuti, in aperto contrasto con le disposizioni normative di riferimento in tema di collaborazioni, si sono potute perpetuare in modo inerziale per un arco temporale pluriennale giovandosi dell'assenza di qualsivoglia verifica in profondità sulla gestione amministrativa e contabile della Scuola. In tale prospettiva, occorre infatti considerare che la prevalente giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 5/QM/2001, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 283 del 2008, Sezione Giurisdizionale Sicilia, Sentenze nr. 1707 del 2008 e nr. 2583 del 2013, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenze nr. 94 del 2011, nr. 142 del 2012 e nr. 124 del 2014, Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, Sentenza nr. 11

del 2014), da tempo ha affermato in modo netto il principio secondo cui il Giudice contabile ha l'obbligo, nel decidere sulla responsabilità dei soggetti convenuti in giudizio, di tenere conto anche in astratto degli eventuali concorsi causali, nella produzione del documento erariale, di altri dipendenti o agenti pubblici, pur se non direttamente evocati nella controversia dall'Ufficio Requirente poiché non identificati o, comunque, non convenibili, come nel caso di difetto di colpa grave o di prescrizione, a tal fine provvedendo alla riduzione dell'addebito in favore delle parti in causa, nei limiti delle quote corrispondenti all'effettiva rilevanza causale della loro condotta singolarmente considerata. Siffatto canone consolidatosi nel diritto vivente di questa Corte è stato successivamente consacrato dallo stesso legislatore con l'articolo 83, comma 2, del Codice della giustizia contabile. La Sezione, vagliati accuratamente tutti gli elementi della presente fattispecie, di fatto e di diritto, nella loro irripetibile unicità, valuta congruo, secondo il suo prudente apprezzamento, un contributo causale di altri soggetti operanti a diverso titolo nell'ambito del suddetto Ente civico pari al 40% del pregiudizio accertato, misura speculare a quella già applicata da questa Sezione Giurisdizionale con la prefata Sentenza di condanna nr. 88 del 2015.

In conclusione, i convenuti devono rispondere per le seguenti somme: 1) MANCA Euro 22.684,00; 2) PORCELLI Euro 16.915,00; 3) BAGGIANI Euro 7.168,00.

Per tutto quanto precede, il Collegio condanna al pagamento in favore del Comune di Cagliari, a titolo di colpa grave, MANCA Sergio per l'importo di Euro 22.684,00, PORCELLI Maurizio per l'importo di Euro 16.915,00 e BAGGIANI Giorgio per l'importo di Euro 7.168,00, oltre alla rivalutazione

monetaria dal momento di consumazione del danno, identificato nella data del 22.01.2011 (in cui sono cessate le condotte illecite), sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice della giustizia contabile, seguono la soccombenza dei convenuti e vanno liquidate come al dispositivo, per la quota di 1/3 a carico di ciascuno di essi.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

al pagamento in favore del Comune di Cagliari, a titolo di colpa grave, MANCA Sergio per l'importo di Euro 22.684,00, PORCELLI Maurizio per l'importo di Euro 16.915,00 e BAGGIANI Giorgio per l'importo di Euro 7.168,00, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, computate complessivamente dalla Segreteria in Euro 920,84 (diconsi euro novecentoventi/84), seguono la soccombenza dei convenuti e devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023.

Il Giudice Estensore

(f.to digitalmente T. Parisi)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 14/03/2023

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)